

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione “full service” della rete di misura della qualità dell’ aria per la durata di 5 anni, comprensiva dell’implementazione e parziale sostituzione della strumentazione esistente.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE: ARPA Valle d’Aosta
Loc. Grande Charrière 44 – 11020 Saint-Christophe - AO
Tel. 0165/278511 – Fax 0165/278555
Responsabile del Procedimento – Ing. Manuela Zublena

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione “full service” della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria per la durata di 5 (cinque) anni.

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83 D. Lgs. 163/2006).

CIG: 5610751A30

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO Euro 1.571.100,00 così suddivisi:

Importo soggetto ad offerta: Euro 1.193.000,00.

Importo eventuale rinnovo di 2 (due) anni: Euro 378.100,00

DURATA DELL’APPALTO: 5 (cinque) anni decorrenti indicativamente dall'estate 2014, oltre eventuale rinnovo di anni 2 (due).

PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLA STRUMENTAZIONE : obbligatoria

previo appuntamento telefonico al numero: 0165/278511 – *m.zublena @arpa.vda.it*
ultimo giorno utile: **3 aprile 2014, ore 12:00**.

N.B. Non sarà possibile effettuare la presa visione senza aver preventivamente fissato l'appuntamento.

MODALITA’ DI CONSEGNA DELL’OFFERTA:

- Mezzi liberi.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
14 aprile 2014 ore 12:00

PRIMA SEDUTA PUBBLICA:
16 aprile 2014 ore 9:30

GARANZIA PROVVISORIA: 2% (due per cento) Euro 31.422,00. L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso del sistema di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 75 del D Lgs 163/2006

TASSA AVCP Euro 140,00

I **DESCRIZIONE APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio integrato per la gestione e la manutenzione della Rete di misura della qualità dell'aria della Regione Valle d'Aosta, l'implementazione e parziale sostituzione della strumentazione della RMQA, l'affido delle analisi chimiche delle deposizioni atmosferiche e i servizi aggiuntivi, come descritti nel capitolato prestazionale d'oneri.
2. Le attività di manutenzione e taratura dovranno essere effettuate secondo quanto riportato nei manuali d'uso della strumentazione e nelle vigenti norme tecniche di riferimento per ogni parametro misurato: UNI EN 14662-3:2005 (benzene), UNI EN 14211:2012 (ossidi di azoto), UNI EN 14626:2012 (monossido di carbonio), UNI EN 14625:2012 (ozono), UNI EN 12341 (PM10), UNI EN 14212:2012 (biossido di zolfo), UNI EN 14907:2005 (PM2.5), UNI CEN/TS 16450:2013 (Metodi Automatici PM10-PM2.5) attualmente in vigore e gli eventuali aggiornamenti o modifiche.
3. Tutte le attività di manutenzione e taratura dovranno essere svolte da personale tecnico specializzato, con i requisiti richiesti nel capitolato prestazionale d'oneri.
4. L'operatore economico aggiudicatario dovrà:
 - garantire il corretto funzionamento della rete di monitoraggio minimizzando il numero dei guasti e la indisponibilità dei dati da questi derivanti, predisponendo un adeguato piano di manutenzione programmata;
 - ottenere una efficace gestione dei guasti, attraverso una adeguata manutenzione straordinaria;
 - raggiungere un elevato livello di affidabilità della rete di monitoraggio, predisponendo un efficace piano dei controlli di taratura;
 - garantire il completo rispetto della normativa di sicurezza vigente e futura.
5. I servizi richiesti dovranno essere prestati nell'ubicazione delle stazioni di monitoraggio, nel sito in cui si trova il laboratorio mobile e presso la sede di ARPA (laboratorio e CED). Il Committente può richiedere la fornitura dei servizi anche in un'altra regione o in un altro stato: in tal caso verranno concordati i maggiori oneri relativi alle sole spese di trasferta.
6. L'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio al termine della durata dell'appalto. Pertanto dovrà garantire, se necessario, all'inizio del nuovo contratto, un periodo di copertura massima di tre mesi, ossia il tempo tecnico strettamente necessario ad eseguire le eventuali operazioni di fornitura e di sostituzione della strumentazione che si dovessero ancora rendere necessarie prima del subentro dell'eventuale nuovo appaltatore.
7. Le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel capitolato prestazionale d'oneri, nei documenti progettuali posti a base di gara e negli allegati e documentazione da essi richiamati.
8. Salve le eccezioni previste dai documenti di gara, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei servizi a perfetta regola d'arte.
9. Il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi, della strumentazione e/o sull'organizzazione del servizio, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione delle aree nelle quali prestare i servizi sia per la prestazione principale, sia per le prestazioni secondarie e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti. L'operatore economico dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune, di aver ricevuto dalla stazione appaltante tutta la collaborazione richiesta ai fini della determinazione della offerta, di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza

di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo del servizio e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. Il concorrente prende atto, quindi, che non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione di ogni prestazione derivanti da eventi imprevisti, con la sola eccezione di quelli conseguenti a cause di forza maggiore, avendo esso potuto valutare preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle prestazioni da eseguire. Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

10. ARPA si riserva, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di:
 - interrompere la presente procedura in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta, anche per la sola redazione della offerta e nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.
 - procedere all'individuazione del soggetto affidatario e sospendere la fase di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale .
 - annullare la presente procedura di gara in ogni fase e grado senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale.

II NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato Prestazionale d'Oneri, Relazione Tecnica illustrativa e documenti ivi richiamati;
 - Normativa vigente in materia.
 - D.U.V.R.I. preliminare da integrare ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 dopo l'aggiudicazione.
2. Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell'ente appaltante, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante provvederà a comunicare ogni circostanza ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante trasmissione via fax o via e-mail (certificata) ed in subordine mediante posta ordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i concorrenti autorizzano, mediante dichiarazione, la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione a mezzo fax e/o posta elettronica inerente all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni, alla stipula del contratto. Il concorrente, quindi, indica il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinques del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

III
QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO.
PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE

1. L'importo a base di gara è pari a **Euro 1.571.100,00** iva esclusa, per un periodo di 5 (cinque) anni, secondo il quadro economico di seguito indicato, comprensivo di eventuale rinnovo di anni 2 (due). L'operatore nell'offerta economica indica altresì il costo dei noleggi di attrezzature e di determinazioni analitiche da considerarsi quali indicatori di prezzo a titolo di indagine di mercato, non rientranti nel quadro economico (modulo 4); in relazione a tali prestazioni, Arpa si riserva di procedere, senza alcun obbligo, all'eventuale affidamento all'operatore economico aggiudicatario o, in alternativa senza che l'esecutore possa vantare diritti di sorta, a procedere con ulteriore procedura di affidamento secondo le norme vigenti.

| DESCRIZIONE | TIPOLOGIA PRESTAZIONE | IMPORTO |
|---|--------------------------|---|
| Manutenzione | Principale | Euro 945.250,00 (di cui Euro 189.050,00 annui) |
| Analisi deposizioni atmosferiche | Secondaria | Euro 51.200,00 |
| Implementazione strumentazione | Secondaria | Euro 145.000,00** |
| Servizi aggiuntivi | Secondaria | Euro 51.550,00*** |
| TOTALE A BASE DELL'OFFERTA | | Euro 1.193.000,00 * |
| Rinnovo con riferimento alla sola manutenzione | Eventuale per 2 anni | Euro 378.100,00 |
| TOTALE BASE D'ASTA AI SOLI FINI DELLA QUALIFICAZIONE | | Euro 1.571.100,00* |

* Nell'importo sono compresi gli oneri per la sicurezza aziendali (costi specifici) nonché gli oneri per il rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008. Si precisa che gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00) in quanto la stazione appaltante non ha valutato configurabili rischi di interferenze esterne, come previsto dall'art. 26 del decreto stesso (Determinazione AVCP 3/2008). Si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, al fine di escluderne l'esistenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico

dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica di congruità dell'offerta, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

Si evidenzia, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, che il DUVRI potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

** Le indicate prestazioni verranno richieste secondo le tempistiche che ARPA valuterà in relazione alle priorità di intervento, nel corso del quinquennio di riferimento.

*** Le indicate prestazioni verranno, presumibilmente, rese nel corso del biennio 2014/2015.

IV

REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. I concorrenti devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria nonché adeguata capacità tecnica e professionale in relazione alle prestazioni oggetto di appalto.

N.B.

La capacità economica e finanziaria nonché la capacità tecnica e professionale sono verificate assumendo quale valore la somma complessiva dell'importo a base d'asta, dell'eventuale rinnovo e dei servizi opzionali, per un totale pari a Euro 1.571.100,00.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs 163/2006, ai fini della regolare ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono, a pena di esclusione:

➤ **Possedere l'iscrizione** al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio per la tipologia di attività prevista nel bando.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente che eseguiranno la prestazione principale; pertanto ogni componente deve essere iscritto nei modi previsti.

➤ **Avere realizzato negli ultimi tre esercizi**, un fatturato globale d'impresa per un importo complessivo contrattuale pari a 0,5 volte l'importo di Euro 1.571.100,00 e quindi pari a Euro 785.550,00.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura maggioritaria.

➤ **Avere realizzato negli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dalla pubblicazione del bando**, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara con riferimento alle prestazioni di gestione e manutenzione della rete di misura della qualità dell'aria. In sede di partecipazione il concorrente deve precisare l'oggetto del servizio, l'ente destinatario del servizio, la data di stipula del contratto. Sono ammessi esecuzioni di servizi anche parziali in corso di realizzazione.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto dal mandatario.

➤ **Avere realizzato negli ultimi tre esercizi**, un fatturato specifico in materia di servizi di gestione e manutenzione della rete di misura aria per un importo complessivo contrattuale pari a 0,5 volte l'importo di Euro 1.571.100,00 e quindi pari a Euro 785.550,00.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura maggioritaria.

➤ **Avere la disponibilità nell’ambito della propria struttura di impresa** di un laboratorio (o più laboratori) di analisi chimiche in campo ambientale con i requisiti descritti dal Capitolato prestazionale.

In alternativa gli operatori economici possono soddisfare tale requisito:

- concorrendo in gruppo (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006) con un soggetto/più soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
- subappaltando la prestazione indicando in sede di partecipazione il laboratorio/i laboratori di analisi in possesso dei requisiti richiesti.

N.B. Considerata l’elevata importanza dell’attività di laboratorio, Arpa si riserva in pendenza di esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, di espungere singole prestazioni o la totalità delle prestazioni qualora il laboratorio si riveli non idoneo secondo le indicazioni del capitolato prestazionale d’oneri.

➤ **Avere idonee referenze bancarie** di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993. Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del Dlgs 163/2006 se il concorrente non è in grado per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 anni) di presentare le referenze richieste, può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante quale, a mero titolo esemplificativo, copia dei bilanci degli ultimi due esercizi. Spetta alla stazione appaltante valutare in concreto se sussistono i giustificati motivi.

N.B. Qualora il concorrente non presenti le due referenze per i motivi di cui all’art. 41, comma 3, del Codice deve produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione che precisi i motivi di tale mancata produzione allegando, contestualmente, i documenti sostitutivi.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti i componenti singolarmente, pertanto ogni componente il raggruppamento deve produrre le proprie referenze.

N.B. Le referenze bancarie devono essere allegate in originale già in sede di partecipazione alla gara in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs 163/2006 come modificato dal D. Lgs 152/2008.

N.B.

In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006), l’assuntore della prestazione principale deve rivestire la qualifica di capogruppo mandatario del raggruppamento ai sensi del comma 2 dell’art. 37 citato.

V

REQUISITI DI ORDINE GENERALE OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. **Sono esclusi** dalla partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, **né possono essere affidatari di subappalti**, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente sono esclusi coloro :
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostante previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; **l'esclusione e il divieto operano se la penitenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;**
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; **l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;**
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (*disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.;*
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando quale fac-simile il Modulo 1 e il Modulo 2 allegati al bando di gara.

3. I concorrenti, in particolare, devono, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, indicare tutte le condanne penale riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

4. Ai fini del comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

5. Ai fini del comma 1, lettera i), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008*) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

7. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stazione appaltante stessa.
8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.
9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, ma comunque nell'Unione Europea, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti non italiani, quindi, allorché vengono invitati a fornire tali documenti devono procedere alla consegna degli stessi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena la non aggiudicazione della gara. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

VI **DOCUMENTI DI GARA** **PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE**

1. Attesa la particolarità del servizio e la peculiarità della tipologia di prestazione, ogni concorrente deve a pena di esclusione, prendere atto dello stato dei luoghi oggetto del servizio e delle attrezzature. A tal fine un incaricato della stazione appaltante sarà disponibile per l'effettuazione del sopralluogo previo appuntamento telefonico al numero **0165/278534 (ore 9.00-16.00) oppure a mezzo mail m.zublena@arpa.vda.it**.

Ultimo giorno utile in tale senso è:

3 aprile 2014 ore 12:00.

oltre il quale non sarà più possibile ottenere l'attestazione di sopralluogo con conseguente impossibilità alla regolare partecipazione alla gara.

2. Non sarà possibile effettuare il sopralluogo ed ottenere il relativo attestato da allegare alla documentazione amministrativa se non con le modalità sopra indicate, pena l'esclusione dalla gara.

N.B.

All'istanza di partecipazione, come meglio specificato nel presente disciplinare, ogni concorrente deve allegare, pena l'esclusione, l'attestazione dalla quale risulta l'avvenuto sopralluogo.

3. Il sopralluogo potrà essere effettuato, unicamente, pena di esclusione:
 - dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente;
 - dal procuratore generale, procuratore speciale o delegato del concorrente.

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, sia costituiti sia da costituire, il sopralluogo deve essere effettuato UNICAMENTE DAL CAPOGRUPPO.

4. Copie del bando, del capitolato prestazionale e degli altri documenti sono disponibili sul sito www.regione.vda.it e sul sito www.arpa.vda.it.

VII TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE

1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui al presente disciplinare e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:**

le ore 12:00 del giorno 14 aprile 2014

al seguente indirizzo:

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Loc. Grande Charrière, 44
11020 Saint-Christophe (AO).**

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in prima seduta pubblica il **giorno 16 aprile 2014**, con inizio delle operazioni alle **ore 9:30** presso la sede dell'Agenzia.

2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:

- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega auto-certificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

VIII PROCEDURA DI GARA E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter:

In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico principale contenente le 3 (tre) buste “A – documentazione amministrativa”, “B – offerta tecnica”, “C – offerta economica”, verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nella legge di gara;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 3 (tre) buste denominate nel modo indicato nel presente disciplinare di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate;
- ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice, e ad escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella legge di gara;
- ad aprire la busta “B – documentazione tecnica”, verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice.

In seduta riservata si procederà:

- ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente disciplinare.

In seduta pubblica si procederà:

- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
- ad aprire la busta “C – offerta economica”, verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche ed all’attribuzione del relativo punteggio;
- a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
- a verificare se l’offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta pubblica e procedere ai sensi della stessa disposizione normativa;
- qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad aggiudicare provvisoriamente la gara;
- qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti sospetta di anomalia ad agire ai sensi degli articoli 86 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. La prima seduta pubblica si terrà il giorno 16 aprile 2014 con inizio delle operazioni alle ore 9:30. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate nei modi e nei termini di cui all’art. II. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all’apertura delle offerte:

- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

3. La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale. Tale procedimento di valutazione comprende l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.

4. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

IX
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito dall’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 283 del d.p.r. 207/2010 e precisamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

A – Progetto Tecnico.

punteggio massimo attribuibile pari a 85.

B - Offerta economica.

punteggio massimo attribuibile pari a 15.

3. In particolare i concorrenti dovranno redigere le soluzioni progettuali di cui al criterio A alla stregua dei seguenti elementi:

A – Progetto Tecnico – punteggio massimo attribuibile 85:

Il concorrente deve predisporre un progetto tecnico volto a definire:

| CRITERIO | PUNTEGGIO |
|--|-----------|
| A.1.1. Modalità operative e frequenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipologia di strumento/attrezzatura. | 44 |
| A.1.2. Eventuale sostituzione di strumentazione con apparecchiature nuove più performanti (analizzatori, misuratori, campionatori, sensori meteo, pc). | 4 |
| A.1.3. Eventuale sostituzione totale o parziale di stazioni di misura, o loro parti, con strutture nuove più performanti (cabine rilocabili in vetroresina coibentata o altro materiale, linee di campionamento parametri chimici, gestione degli exhaust, condizionatori d'aria, gruppi di continuità/stabilizzatori di corrente, ecc...) | 3 |
| A.1.4 Strumentazione di campionamento messa a disposizione della stazione appaltante | 4 |
| A.1.5. Valutazione nuova strumentazione in acquisto. | 10 |
| A.1.6. Organigramma aziendale, esperienza e figure professionali. | 2 |
| A.1.7. Migliorie libere su sistema software di gestione, elaborazione ed archiviazione dati. | 8 |
| A.1.8. Servizio di analisi chimiche su deposizioni atmosferiche. | 3 |
| A.1.9. Magazzino ricambi/officina. | 3 |
| A.1.10. Servizi aggiuntivi | 2 |
| A.1.11 Certificazioni di qualità (saranno valutate solo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18002, Regolamento EMAS). | 2 |
| TOTALE | 85 |

N.B.

La relazione tecnica esplicativa complessiva per i criteri deve essere composta da un numero massimo di pagine formato A4, pari a 30 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato) oppure formato A3 pari a 15 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato), oltre a tutti gli allegati quali schede tecniche, tabelle, grafici, piani di manutenzione ecc.. Le pagine superiori alle 30 (A4) o 15 (A3) non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione della proposta e dell'attribuzione del punteggio. Le proposte diverranno obbligo contrattuale a seguito della eventuale validazione.

N.B.

Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto di appalto, le soluzioni progettuali migliorative saranno validate in contraddittorio, se ritenuto necessario dalla stazione appaltante. Le stesse diverranno fonte di obbligo contrattuale.

N.B.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, in calce dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di ATI la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti i componenti il raggruppamento costituendo.

N.B.

Le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale d'Oneri costituiscono obbligazioni minime contrattuali. Il concorrente ha titolo, unicamente, ad implementare tali prescrizioni fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto in esso previsto.

B – OFFERTA ECONOMICA– punteggio massimo attribuibile pari a 15.

Per quanto concerne l'offerta economica, il concorrente deve indicare il prezzo delle singole prestazioni offerto (come da modulo Format allegato alla legge di gara). Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento.

L'offerta economica deve contenere, come da modulo Format:

- Il prezzo offerto per ogni singola voce ivi riportata;
- **Il ribasso complessivo rispetto all'importo a base d'asta** (in cifre e in lettere)
- L'incidenza dei costi di sicurezza specifici (aziendali), anche in termini percentuali.

N.B.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti indicati nel format predisposto dalla stazione appaltante, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il modulo non può presentare correzioni che non sono dal concorrente stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto dall'art. 86 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
5. In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.
7. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà prioritariamente in relazione agli elementi di natura qualitativa. Successivamente, una volta stabilito il punteggio relativo, verranno valutate le offerte di carattere quantitativo.
8. I punteggi verranno determinati applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)$ indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i -esimo dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie (allegati P e G del d.P.R. 207/2010). Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo:

- *Ogni commissario per ogni singolo criterio attribuisce un coefficiente variabile tra zero ed uno.*
- *Una volta attribuiti i singoli coefficienti la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.*
- *Ottenuta la media dei coefficienti, la commissione riporterà ad uno la media più alta e proporzionerà a tale media massima le medie provvisorie prima determinate.*
- *Ottenute le medie definitive la commissione moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale previsto per ogni criterio e sub criterio ottenendo il relativo punteggio.*

7. Il punteggio inherente all'offerta economica verrà attribuito attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{\max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente (ribasso)

R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente (ribasso).

X **MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE**

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato nel presente disciplinare, **a pena di irricevibilità**, mediante mezzi liberi.
2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.
3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara:
➤ **rileva la data di ricezione del plico** da parte dell'incaricato della stazione appaltante.
4. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.
5. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
6. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste** e devono recare all'esterno i seguenti dati:
➤ Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
➤ Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);

➤ Il seguente oggetto della gara: **“Offerta per la gara d'appalto per il servizio di gestione e manutenzione rete aria” – NON APRIRE”**

7. **Pena l'esclusione**, i plachi devono contenere al loro interno **tre buste** a loro volta idoneamente sigillate **con ceralacca o con nastro adesivo** sui lembi di chiusura, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa
BUSTA B – Offerta tecnica.
BUSTA C – Offerta economica.

8. La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati,

➤ **BUSTA A – Documentazione amministrativa - “Offerta per la gara d'appalto per il servizio di gestione e manutenzione rete aria”**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

9. La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,

➤ **BUSTA B – Progetto Tecnico - Offerta per la gara d'appalto per il servizio di gestione e manutenzione rete aria”**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

10. La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,

➤ **BUSTA C – Offerta economica - Offerta per la gara d'appalto per il servizio di gestione e manutenzione rete aria”**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XI

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta “A” deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 74 D. Lgs. 163/2006:

A - Dichiarazione da redigersi come da Format MOD. 1, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando.

Tale modulo concerne **sia i requisiti di ordine generale** da possedere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 **sia i requisiti di ordine speciale**.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione (ivi compreso l'operatore economico in possesso del requisito relativo al laboratorio se in raggruppamento).

B - Dichiarazione da redigersi come da Format MOD. 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, comma 1, lettere b) e c) con riferimento ai soggetti ivi indicati e quindi:

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un'impresa individuale dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone,
 - se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza e da tutti i direttori tecnici.
 - se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici.
 - nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un altro tipo di società o consorzio: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica oppure il socio di maggioranza qualora la società abbia meno di quattro soci.

La stessa deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Alla dichiarazione devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

Con riferimento ai soggetti cessati la dichiarazione deve essere resa da coloro che sono cessati dalle cariche sopra indicate **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione.

C - Attestazione di avvenuto sopralluogo alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell’Aria, rilasciata dalla stazione appaltante come indicato nel presente disciplinare.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto unicamente dal capogruppo.

D – Una Dichiarazione da redigersi come da FORMAT MOD. 3 con la quale il concorrente attesta:

- a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
- b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui ha preso piena conoscenza;
- c) di ritenere gli elaborati di gara tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto;
- d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria in appalto;
- e) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle prestazioni da eseguire;
- f) di impegnarsi a prestare le garanzie previste dalle norme di gara, alcuna esclusa;
- g) di impegnarsi a mantenere vincolante l'offerta tecnica ed economica per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
- h) di accettare la consegna di avvio del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto.
- i) di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle prestazioni da rendere e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito.
- l) di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi e di ritenerli congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle prestazioni, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alee contrattuali, le spese connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza e quant'altro, nulla escluso.
- m) di impegnarsi a non avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del servizio, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente,

approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire i servizi e le prestazioni, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione ivi compreso che il soggetto che in possesso del requisito relativo al laboratorio concorre in raggruppamento (è ammessa una dichiarazione congiunta)

E- Le Referenze Bancarie in Originale previste dal presente bando o altri documenti idonei.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve allegare le proprie referenze in originale.

N.B. Qualora il concorrente non presenti le due referenze per i motivi di cui all’art. 41, comma 3, del Codice deve produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione che precisi i motivi di tale mancata produzione allegando, contestualmente, i documenti sostitutivi (es: bilanci degli ultimi due esercizi).

F - Ricevuta in originale del versamento di € 140,00 da effettuare, pena l’esclusione, dai concorrenti, come previsto dalla deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Tale pagamento può essere effettuato, alternativamente, secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità. Si invita ogni concorrente, a tal proposito, a verificare ogni prescrizione sul sito www.avcp.it/riscossioni.html. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (<http://www.avcp.it>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in *contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

G - Garanzia Provvisoria, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto dal presente bando e come previsto dall’art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria - che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell’offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all’impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto - occorre a pena di esclusione che l’oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI e sottoscritta da tutti i soggetti componenti, pena l’esclusione.

H -In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti con la quale:

- sono indicate le parti del contratto che ogni componente il raggruppamento eseguirà;
- i componenti il raggruppamento si impegnano a conferire il mandato collettivo con rappresentanza al capogruppo designato.

I - Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione

al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti dovranno, obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara, seguire le seguenti disposizioni per la comunicazione dei requisiti posseduti che la Stazione Appaltante dovrà successivamente verificare:

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 bis;
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> secondo le istruzioni ivi contenute;
3. Dopo la registrazione, la ditta che intende partecipare indica il CIG della presente procedura. Il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, insieme a tutti i moduli ed alle autocertificazioni richieste.
4. Per poter operare all’interno del sistema AVCPASS il concorrente dovrà necessariamente essere dotata di PEC e firma digitale.

N.B. Qualora nelle more di pubblicazione del bando di gara l’AVCP dovesse ulteriormente prorogare l’avvio e l’obbligatorietà della Banca dati, ARPA non terrà in considerazione l’obbligo previsto dal citato art. 6 bis del Dlgs 163/2006.

L -Copia di un documento di Identità di tutti i sottoscrittori delle sopra indicate dichiarazioni, in corso di validità.

IMPORTANTE

il documento di identità costituisce elemento essenziale ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, la mancata allegazione costituisce causa di esclusione.

2. Ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante

dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale.

3. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 163/2006, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esauritivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stazione appaltante stessa.
4. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D Lgs 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006 e dalla L.R. 19/2007.

N.B.

In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006), l'assuntore della prestazione principale deve rivestire la qualifica di capogruppo mandatario del raggruppamento ai sensi del comma 2 dell'art. 37 citato.

**XII
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA**

La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 74 D. Lgs 163/2006, la proposta tecnica secondo quanto prescritto dal presente disciplinare:

Documenti relativi al criterio A – Progetto Tecnico -

N.B.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, in calce dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di ATI la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti i componenti il raggruppamento costituendo, ivi compreso che il soggetto che in possesso del requisito relativo al laboratorio concorre in raggruppamento

**XIII
CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA**

- 1 La busta “C” deve contenere, **pena l'esclusione**, una dichiarazione **in bollo**, redatta secondo **il Format messo a disposizione**, concernente l'offerta economica.

La stessa offerta deve contenere, come da Format MOD. 4:

- **Il ribasso finale complessivo rispetto al base d'asta (in cifre e lettere);**
- Il prezzo offerto per ogni singola voce ivi riportata;
- L'incidenza percentuale dei costi di sicurezza specifici (aziendali).
- La sottoscrizione della offerta da parte del concorrente. In caso di concorrente “gruppo” costituendo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) l'offerta **deve essere sottoscritta da tutti i componenti, pena l'esclusione.**
- L'indicazione dei prezzi riferiti alle prestazioni di noleggio, da intendersi a mero titolo di indagine di mercato;

- L'indicazione dei prezzi riferiti alle determinazioni analitiche (diverse dalle determinazioni di metalli su deposizioni), da intendersi a mero titolo di indagine di mercato.

N.B.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti indicati nel format predisposto dalla stazione appaltante, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il modulo non può presentare correzioni che non sono dal concorrente stesso espressamente confermate e sottoscritte.

- 2 L'offerta è vincolante **per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.**

XIV
GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
E GARANZIE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'offerta è corredata, **pena l'esclusione**, da una garanzia, pari al **2% (Euro 31.422,00)** del prezzo a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione così come disposto dall'art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 **della durata di almeno giorni 180 dal termine di scadenza di presentazione dell'offerta.**
2. La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, recante *“Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”*.
4. La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve, in ogni caso e anche se costituita secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenere come previsto dall'art 75 del D. Lgs. 163/2006, pena l'esclusione, quanto segue:
 - l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida per la durata dei lavori;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia

N.B.

Garanzia in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti

Al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria - che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell'offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all'impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto - occorre **a pena di esclusione** che l'oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. **Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna, deve essere intestata a tutti i componenti dell'ATI, pena l'esclusione.**

**XV
GARANZIE
PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.lgs 163/2006.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia con riferimento alla prestazione principale sia con riferimento alla prestazione secondaria e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi degli articoli 312 e ss del d.p.r. 207/2010.
5. Restano salve le prescrizioni di cui al dlgs 163/2006 e al d.p.r. 207/2010 in ordine alle garanzie che devono prestare gli assuntori delle prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

**XVI
TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

1. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l'amministrazione non provvedesse all'aggiudicazione dei lavori.

**XVII
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L. 25 giugno 1909, n. 422 “*Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici*”, e s.m.i., e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi dei concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter del codice civile;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea;

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante allorché, in sede in gara, valuta una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale, **procede all’esclusione dei soggetti collegati**, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.

In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici.

XVIII CONCORRENTI SINGOLI

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l’esclusione, sia i requisiti di ordine generale sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dal disciplinare di gara.

XIX RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

1. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale o misto.

2. Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163:

- Le associazioni temporanee devono, **pena l’esclusione**, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara;
- L’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori. **In ordine all’esecuzione delle prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario**;
- E’ fatto divieto, **pena l’esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non susseguendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
- In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati servizi ancora da eseguire.

N.B.

In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006), l'assuntore della prestazione principale deve rivestire la qualifica di capo-gruppo mandatario del raggruppamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 37 citato.

**XX
CONSORZI STABILI**

1. I soggetti riuniti in consorzi stabili possono partecipare alla gara nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

**XXI
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA**

1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e la stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice.
2. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia (o di congruità) contemporaneamente le prime cinque offerte.
4. La verifica di anomalia è demandata alla commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 o, in difetto, di una commissione specifica all'uopo nominata ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis del D.Lgs 163/2006.

XXII ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. La stazione appaltante comunicerà al domicilio eletto a mezzo fax o a mezzo mail, come da autorizzazione effettuata dal concorrente, l'avvenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto. Tale comunicazione verrà effettuata a tutti i concorrenti partecipanti:
 - per quanto concerne l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto pari a 35 giorni;
 - per quanto concerne la stipulazione del contratto entro 5 giorni dall'avvenuta stipula.
2. Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.
3. I requisiti richiesti nel presente disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare sino all'approvazione della verifica di conformità del servizio.
4. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.
5. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
6. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non avrà luogo prima di 35 giorni. La stipula del contratto avverrà, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine, nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna del servizio in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per le opere provvisionali.
7. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro-interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine come prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
8. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, **salvo che la stazione appaltante debba procedere alla consegna in via anticipata.**
9. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006, l'esecutore del contratto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nei modi e nei termini ivi indicati.

XXIII DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DELL'AVVALIMENTO

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art.118 del d.lgs 163/2006.
2. La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo eseguito dal subappaltatore o cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cattimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora, ai sensi dell'art. 118 del D Lgs 163/2006, all'atto della richiesta dell'autorizzazione ne venga fatta richiesta, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cattimista dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite.

3. Non è ammesso l'avvalimento in relazione alla prestazione del laboratorio, , stante la particolarità della prestazione.

XXIV

VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

1. Non sono ammesse offerte in variante.
2. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
3. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati ne presente disciplinare.
4. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: **“BUSTA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA relativa alla gara d'appalto per la gestione e manutenzione rete aria”. - NON APRIRE**. Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXV

CLAUSOLA DI RINNOVO

1. Il contratto di appalto a favore del concorrente aggiudicatario verrà stipulato per il periodo di 5 anni. La stazione appaltante si riserva di rinnovare per un periodo di 2 (due) anni il contratto a favore dell'appaltatore, atteso che la qualificazione dello stesso avviene sulla scorta del periodo complessivo di anni 5. La volontà di rinnovare il contratto o di non utilizzare tale opzione verrà comunicata all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del quinquennio.
2. Qualora la stazione appaltante non intenda procedere nel rinnovo, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

XXVI

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di appalti pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà **di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza e sul sito www. regione.vda.it, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione**

tecnica di gara. I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione del bando stesso.

3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 241, comma 1- bis, del D.Lgs. 163/2006, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.
4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni e dalla legislazione regionale vigente. In particolare si dà atto che ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro 10 giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006;
5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutiva o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.
6. Non sono ammesse offerte economiche in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.
7. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione verificando, se ritenuto, la congruità dell'offerta.
8. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.
9. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitorii di alcun tipo.
10. La stazione appaltante ha finanziato i servizi oggetto della gara in appalto mediante fondi propri.
11. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12. **La stazione appaltante si riserva di escludere** dalla presente procedura di affidamento quei soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'amministrazione stessa, si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa amministrazione.
13. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.
14. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta **all'indirizzo mail “aria@arpa.vda.it” non oltre il giorno 27 marzo 2014** Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via fax o a mezzo mail. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Agnesod